

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA  
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Manuela Velotti ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:

**SOCIETA' MUTUATARIA**

- attore -

Contro

**BANCA**

- convenuto -

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice: come da atto di citazione

Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione, ribadendo la richiesta di condanna ex art. 96, 1°e/o 3° comma c.p.c. e richiamando le eccezioni istruttorie già in atti

**IN FATTO**

Con atto di citazione in data 20.02.2014 SOCIETA' MUTUATARIA (già omissis e incorporante per fusione, a partire dal 17.06.2008, la società omissis) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la Banca e - premesso che aveva stipulato con quest'ultima un rapporto di conto corrente ordinario assistito da apertura di credito e cinque contratti di mutuo (due dei quali originariamente sottoscritti dalla incorporata da omissis) e che, nel corso di detti rapporti, la banca aveva addebitato, quanto al contratto di conto corrente, interessi ultralegali mai pattuiti, commissioni di massimo scoperto, interessi per valute fittiziamente appostate e interessi usurari, effettuando altresì una illegittima segnalazione "a sofferenza", e che, quanto ai contratti, di mutuo, i tassi di interesse effettivi, ossia comprensivi degli interessi moratori, risultavano superiori ai tassi soglia di riferimento e che inoltre gli interessi erano stati illegittimamente capitalizzati per effetto dei rispettivi piani di ammortamento c.d. "alla francese" - chiedeva, in relazione al conto corrente, la rideterminazione dell'esatto dare-avere tra le parti, con condanna della convenuta, nell'ipotesi di intervenuta revoca dell'apertura di credito, alla ripetizione di tutti gli importi illegittimamente addebitati e alla rettifica dell'illegittima segnalazione alla centrale Rischi della Banca d'Italia; con riguardo ai contratti di mutuo chiedeva invece il ricalcolo delle somme corrisposte, previa espunzione di tutti gli importi illegittimamente riscossi dalla banca, nonchè la rideterminazione dei piani di ammortamento e delle singole rate alla luce dei principi di diritto invocati e asseritamente violati.

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Dott.ssa Manuela Velotti n. 2977 del 6 dicembre 2016*

Si costituiva tempestivamente in giudizio la banca convenuta, contestando integralmente le domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Respinta l'istanza di riunione con il giudizio n. omissis Trib. Bologna il giudice, all'esito della scambio di memorie tra le parti ex art. 183, VI co. c.p.c., rigettava l'istanza di ammissione di c.t.u. contabile formulata da parte attrice.

Quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.07.2016, la causa veniva trattenuta in decisione.

## IN DIRITTO

Con riguardo ai contratti di mutuo, si osserva che la banca convenuta ha ottenuto un decreto ingiuntivo avente ad oggetto le somme dovute da SOCIETA' MUTUATARIA a seguito della decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento delle rateo relative a tre dei cinque mutui oggetto del presente giudizio (il mutuo ipotecario n. omissis del 06.09.2005, il mutuo ipotecario n. omissis del 05.07.2006 e il mutuo ipotecario n. omissis).

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo l'odierna attrice ha proposto il giudizio di opposizione n. omissis R.G., conclusosi nelle more del presente procedimento con la sentenza n. omissis Trib. Bologna (prodotta in copia dalla convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.07.2016), emessa in data 03.06.2015, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per essere stato l'atto di citazione notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c..

La suddetta sentenza n. omissis è divenuta definitiva, non essendo stata impugnata nei termini di legge; ne consegue l'inammissibilità delle domande aventi ad oggetto i tre rapporti di mutuo in questione per intervenuto giudicato.

Ed invero, "il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo (fattispecie alla quale va equiparata la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione) copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo" (Cass., n. 11360/2010; n. 6628/2006; n. 15178/200; vedi anche Cass., n. 18725/2007).

Quanto ai restanti due contratti di mutuo, le censure formulate da parte attrice sono infondate.

Si osserva infatti, in primo luogo, come la tesi della cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia non possa essere accolta.

Al riguardo la difesa opponente ha richiamato il principio asseritamente affermato dalla sentenza n. 350/2013 della S.C., laddove si è affermato che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".

Deve tuttavia ritenersi che in realtà tale sentenza, benché di non facile interpretazione, non sancisca il principio della cumulabilità tra tassi pattuiti per gli interessi moratori e tassi pattuiti per gli

\\SERVER\server\ADS\1\_Studio\15 - sito ex parte\9.sentenza in lavorazione - archivio\FORMAT 2016.doc Rivista di informazione giuridica,  
registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Dott.ssa Manuela Velotti n. 2977 del 6 dicembre 2016*

interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, limitandosi, al contrario, ad affermare l'applicabilità agli interessi moratori delle disposizioni antiusura; tale pronuncia giurisprudenziale si presta pertanto ad una differente interpretazione rispetto a quella prospettata dagli opposenti.

Ma, quand'anche con la sentenza in questione si fosse inteso affermare il principio della cumulabilità tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, tale orientamento non appare condivisibile, atteso che la diversa natura di tali interessi.

Ed invero, la diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e di quelli corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi, atteso che, mentre "il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempimento, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi" (Trib. Roma 3 settembre 2014; vedi anche Trib. Milano 22.5.2014, Trib. Verona 9.4.2014, Trib. Brescia 16.1.2014).

Deve dunque escludersi, in conformità alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (vedi, oltre alla pronunce di merito già richiamate, Trib. Treviso, 9.12.2014; Trib. Taranto, 17.10.2014; Trib. Udine, 26.9.2014; Trib. Napoli, 12.9.2014; Trib. Sciacca, 13.8.2014), l'affermata cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia.

Per quanto concerne poi l'applicazione agli interessi moratori della normativa antiusura esistono due diversi orientamenti: secondo una prima interpretazione, il fenomeno usurario deve essere circoscritto ai soli interessi corrispettivi, atteso che la figura tipica dell'usura disegnata dall'art.644 c.p. fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso "in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità" (in questo senso, anche l'art. 19 paragrafo 2 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, esclude dal calcolo del taeg eventuali penali per inadempimento); secondo un diverso indirizzo interpretativo, invece, avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità (crf., ex multis Cass., n. 9532/2010; Cass., n. 11632/2010; Cass., n. 350/2013) e dalla Corte Costituzionale - che con la pronuncia n. 29/2002 ha ritenuto "plausibile" l'assunto "secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori" -, la normativa antiusura troverebbe applicazione anche con riferimento agli interessi moratori, posto che "il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalle legge" (Cass., n. 5286/2000).

Qualora si ritenga di aderire a questa seconda interpretazione, il tasso soglia non può che essere calcolato secondo "i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 13" (Trib. Milano 03.12.2014, in questo senso vedi anche Trib. Bologna 17.05.2015), e quindi aumentando il TEGM pro tempore vigente di 2,1 punti percentuali, con successiva applicazione della formula per l'individuazione dei tassi soglia (+25% + 4 punti percentuali dopo la novella introdotta dall'art. 8, co. 5, lett. d, D.L. 13.5. 2011, n. 70, ovvero +50% per il periodo antecedente).

Si osserva infine che, secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria alla quale si ritiene di aderire, qualora il superamento del tasso soglia in concreto riguardi solo gli interessi moratori "la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi" (così Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015; vedi anche, tra le tante, Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Brescia 24/11/2014, Trib. Cremona ord. 30/10/2014, Trib. Taranto

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Dott.ssa Manuela Velotti n. 2977 del 6 dicembre 2016*

ord. 17/10/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 22/5/2014 e ord. 28/1/2014, Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014).

Nel caso di specie, la prospettazione di parte attrice è basata esclusivamente sulla sommatoria degli interessi moratori con i corrispettivi, che, tra loro cumulati, supererebbero il tasso soglia applicabile, e risulta pertanto infondata alla stregua delle considerazioni poc'anzi svolte.

Per quanto concerne poi l'ammortamento c.d. alla francese, la legittimità di detto sistema rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c. è stata riconosciuta dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito: "Si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.

La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento "alla francese") non comporta invece alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso" (Trib. Treviso 12 gennaio 2015); "Nel metodo di ammortamento alla francese gli interessi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente (capitale oggetto della rata scaduta) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi" (Trib. Modena 11.11.2014); "Il metodo di ammortamento a rate costanti c.d. alla francese non dà luogo di per sé all'anatocismo. Come, infatti, sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto" per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale" (Trib. Venezia 27.11.2014); "in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.

Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.

Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto (Trib. Siena 17.07.2014); "In materia di contratto di mutuo, è legittimo il sistema di ammortamento c.d. alla francese, che garantisce il rispetto della regola dell'interesse semplice,

\\SERVER\server\ADS\I\_Studio\15 - sito ex parte\9.sentenza in lavorazione - archivio\FORMAT 2016.docRivista di informazione giuridica,  
registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Dott.ssa Manuela Velotti n. 2977 del 6 dicembre 2016*

*non producendo interessi anatocistici*" (Trib. Milano 05.05.2014), "in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato" (Trib. Milano, sentenza 28.04.2016, n. 5279).

Anche la contestazione in questione deve essere pertanto disattesa.

Quanto, infine, alla pretesa illegittimità del riferimento all'Euribor per pretesa violazione dell'art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287, recante "norme per la tutela della concorrenza e del mercato" che vieta, tra l'altro, "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali", che comporterebbe la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse tramite il parametro dell'Euribor, deve ritenersi che la tesi sia totalmente infondata, come di recente affermato dal Tribunale di Torino con sentenza del 27.4.2016, che merita di essere integralmente richiamata sul punto: "Primo, Euribor indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Il tasso viene rilevato ("fissato") giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia Reuters da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (contribuiscono per l'Italia Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena).

Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free.

Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea.

Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in Euro, di pari durata, offerto che sia da una banca altro intermediario o diverso emittente – notoriamente all'Euribor sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato (in Italia i CCT Eu) e obbligazioni corporate – definisce il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (spread) rispetto al tasso interbancario.

Il tasso finito praticato non è dunque determinato dal solo Euribor, ma da indice + spread. Appare quindi inesatto affermare che Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare "direttamente o indirettamente i prezzi".

Secondo, alcune cautele presidiano l'Euribor contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario.

Poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo). Sono tagliati fuori dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi.

Nonostante queste cautele, la manipolazione del tasso è possibile, come hanno dimostrato in questi anni le indagini compiute dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea (fatto notorio).

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Dott.ssa Manuela Velotti n. 2977 del 6 dicembre 2016*

Può essere cioè che la banca segnalante comunichi deliberatamente dati alterati. O che più banche s'accordino per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.).

Lo scrivente conviene che un'intesa siffatta può determinare violazione dell'art. 101 del trattato UE, ma soltanto a condizione che: 1) sia provata l'intesa manipolativa; 2) dell'intesa sia parte la banca in questione.

Sulla premessa sub 2), è evidente che Banca, non rientrando tra gli intermediari segnalanti, non può in alcun modo assumersi parte di una pretesa (e indimostrata) intesa manipolativa. Tanto basta a refutare sul punto l'eccezione".

Le considerazioni svolte dal giudice torinese si attagliano perfettamente al caso di specie, posto che, anche a prescindere dai rilievi di carattere generale, la Banca non rientra nel novero delle banche segnalanti ai sensi della disciplina sopra richiamata.

Passando al contratto di conto corrente, si osserva, quanto alla pretesa usurarietà dei tassi applicati, che la perizia di parte allegata risulta del tutto inattendibile, in quanto l'asserito superamento del tasso soglia appare essere stato accertato soltanto nell'ipotesi di applicazione di una formula diversa da quella della Banca d'Italia.

In proposito si osserva che, secondo la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, le istruzioni della Banca d'Italia hanno valore vincolante e non è consentito adottare formule di calcolo differenti per la contestazione di usurarietà, in quanto *"l'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art. 644 c.p.*

*Una diversa interpretazione, infatti - seppur avallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale - appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell'art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza.*

*In via transitoria, la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d'Italia" (Tribunale di Verona 9.12.2013) e, inoltre, "le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate" (Tribunale di Milano, 03.06.2014 n. 7234).*

Dunque *"le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile" (Trib. Milano 23.12.2014).*

Anche in sede penale si è affermato che *"in tema di reato di usura, il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigente all'epoca della pattuizione onde raggiungere il tasso soglia, ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 del 1996" (Cass. pen. n. 8353/2013).*

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Dott.ssa Manuela Velotti n. 2977 del 6 dicembre 2016*

Per il resto, le ulteriori doglianze prospettate sono del tutto generiche, astratte e prive di concreti riferimenti alle singole poste concernenti gli addebiti contestati; conseguentemente, la richiesta di ammissione di una c.t.u. contabile è stata correttamente respinta, in quanto meramente esplorativa.

In conclusione, tutte le domande proposte debbono essere respinte, in quanto infondate.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta con atto di citazione in data 20.02.2014 da società mutuataria nei confronti di Banca e condanna parte attrice a rifondere alla Banca convenuta le spese di lite, che liquida in € 20.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

Bologna, 3 dicembre 2016

**Il Giudice  
Dott. Manuela Velotti**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*